

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/339 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2018****recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Islanda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ⁽²⁾, prevede un aumento dei contingenti tariffari annui in esenzione da dazi e l'introduzione di un nuovo contingente per i formaggi.
- (2) I quantitativi del nuovo contingente si applicano a decorrere dal 1° maggio 2018. Pertanto, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽³⁾, è opportuno stabilire un nuovo periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2018 in sostituzione del periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018 e in relazione ai quantitativi da fissare per tale nuovo periodo all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, modificato dal presente regolamento.
- (3) Il periodo di presentazione delle domande precede la fine della procedura di riconoscimento che autorizza i richiedenti a importare nel quadro dei contingenti a decorrere dal 1° luglio 2018. Affinché i richiedenti che ancora non figurano in un elenco di operatori riconosciuti possano partecipare all'assegnazione del contingente per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2018, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (4) Il periodo per la presentazione delle domande di titoli di importazione per il primo semestre del 2018, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, è scaduto. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, occorre pertanto prevedere un nuovo periodo per la presentazione delle domande di titoli dal 1° al 10 aprile 2018.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001**

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a) all'articolo 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

- «i) contingenti previsti nell'allegato V dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ^(*) («accordo con l'Islanda»);

^(*) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).»

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GUL 341 del 22.12.2001, pag. 29).

b) Il punto I.I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001

1. In deroga all'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i quantitativi di cui all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, il periodo di sei mesi compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018 è sostituito dal periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2018.
2. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, oltre agli importatori che figurano in un elenco, anche i richiedenti che abbiano presentato una domanda di riconoscimento valida entro il 1° aprile 2018 in conformità dell'articolo 8 di detto regolamento sono autorizzati a presentare domande di titoli per i contingenti e per il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2018 le domande di titoli di importazione sono presentate dal 1° al 10 aprile 2018 per i quantitativi stabiliti all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, modificato dal presente regolamento.
4. Le domande di cui al paragrafo 3 devono riguardare almeno 5 tonnellate e non più del quantitativo disponibile. Non si possono presentare domande per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018.
5. I titoli di importazione rilasciati per le domande presentate a norma del paragrafo 3 sono validi fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2018.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«II

Contingenti tariffari di cui all'allegato V dell'accordo con l'Islanda approvato con decisione (UE) 2017/1913

Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre

(Quantitativi in tonnellate)

Dazio applicabile: esenzione

Numero del contingente	09.4225	09.4226	09.4227
Designazione (*)	Burro naturale	“Skyr”	Formaggi
Codice NC	0405 10 11 0405 10 19	ex 0406 10 50 (**)	ex 0406 Escluso lo “Skyr” della sottovoce NC 0406 10 50 (**)
Quantitativo per maggio – dicembre 2018	201	793	9
Contingente annuo nel 2019	439	2 492	31
Quantitativo per gennaio – giugno	220	1 246	16
Quantitativo per luglio – dicembre	219	1 246	15
Contingente annuo nel 2020	463	3 095	38
Quantitativo per gennaio – giugno	232	1 548	19
Quantitativo per luglio – dicembre	231	1 547	19
Contingente annuo a partire dal 2021	500	4 000	50
Quantitativo per gennaio – giugno	250	2 000	25
Quantitativo per luglio – dicembre	250	2 000	25

(*) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(**) Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.»